

Prot.n. 8690

Affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano e di Uffogliano, per gli anni scolastici 2015/2016 (limitatamente al periodo gennaio - giugno 2016), 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006.

Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012.

Il servizio di trasporto scolastico consiste nell'offrire linee differenziate di percorsi scuolabus in considerazione della specificità del territorio comunale e dell'ubicazione dei vari plessi scolastici.

Con deliberazione di C.C. n. 20 del 30/04/2012 è stato deciso, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 267/2000, di esternalizzare, per le motivazioni indicate in premessa del medesimo atto, per 5 anni, il servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di:


- A) Secchiano M. e Ponte Santa Maria Maddalena (Uffogliano) per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado;
- B) Perticara e Miniera per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria.

In data 03/07/2015 il sottoscritto Responsabile di Settore ha redatto relazione (prot.n. 5799) avente ad oggetto: "Affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano e di Uffogliano, per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012.".

Con Determinazione n. 48 del 21/07/2015 del sottoscritto Responsabile di Settore si è tra l'altro deciso di prendere atto ed approvare il Verbale di gara deserta in data 21/07/2015 concernente la procedura negoziata di cottimo fiduciario di cui sopra (affidamento servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano e di Uffogliano del Comune di Novafeltria, anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 - CIG 6301380F43), che allegato forma parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, con il quale è stata dichiarata la **diserzione della gara** medesima, non essendo pervenute offerte nei termini indicati nella lettera d'invito.

Con Determinazione n. 57 del 17/08/2015 del sottoscritto Responsabile di Settore è stato affidato, mediante cottimo fiduciario, il servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano e di Uffogliano del Comune di Novafeltria, per il periodo dal 15/09/2015 al 23/12/2015, all'impresa START ROMAGNA S.p.A. con sede legale in Cesena via Altiero Spinelli n. 140, C.F. 03836450407, per l'importo di € 12.852,00 + IVA al 10 % e sicché per il complessivo importo di € 14.137,20, che ha offerto il prezzo più basso.

Con deliberazione di C.C. n. 39 del 30/09/2015, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si è deciso di prorogare, per le motivazioni indicate nella premessa del medesimo atto che integralmente si richiamano, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, per anni 3, e precisamente a tutto il 30/06/2020, la sopracitata deliberazione di C.C. n. 20 del 30/04/2012 concernente l'esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano, Uffogliano, Perticara e Miniera.



Tra le motivazioni alla base della decisione dell'esternalizzazione del servizio, di cui alla succitata deliberazione consiliare n. 20/2012, la seguente: *“...non esistono le condizioni per effettuare il servizio in parola in economia ovvero con propri mezzi e personale poiché il comune di Novafeltria non ha i mezzi scolastici necessari (scuolabus), né il personale (autisti scuolabus) necessario alla loro conduzione, avendo in servizio n. 3 autisti scuolabus già impegnati nelle restanti tratte e non ha altresì disponibilità finanziarie per acquistare i mezzi, né possibilità assunzionali alla luce dei vincoli imposti dalle norme vigenti...”*.

Tra le motivazioni alla base della decisione della proroga della esternalizzazione del servizio, di cui alla sopracitata deliberazione consiliare n. 39/2015, la seguente: *“...nulla è cambiato rispetto ai tempi dell'adozione della succitata deliberazione di C.C. n. 20/2012 e cioè che non esistono le condizioni per effettuare il servizio in parola in economia ovvero con propri mezzi e personale poiché questo Comune non ha i mezzi scolastici necessari (scuolabus), né il personale (autisti scuolabus) necessario alla loro conduzione, avendo in servizio n. 2 autisti scuolabus (e n. 1 a disposizione per le sostituzioni) già impegnati nelle restanti tratte e non ha altresì disponibilità finanziarie per acquistare i mezzi, né possibilità assunzionali alla luce dei vincoli imposti dalle norme vigenti...”*.

Si pone adesso la necessità di rivalutare l'organizzazione del servizio per il prossimo periodo, (scadendo l'affidamento del servizio di che trattasi in data 23/12/2015), nell'ambito delle determinazioni del Consiglio comunale, di cui alle deliberazioni n. 20/2012 e n. 39/2015 suddette.


In proposito si deve considerare che a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art.4. del D.L. n.138/2011 sopra citato, la disciplina applicabile è attualmente quella dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, il quale testualmente dispone: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste ”.

Il servizio di trasporto scolastico risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerata mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga servizi alla popolazione finanziati, anche se parzialmente, dalle tariffe di contribuzione degli utenti.

Pertanto, ai sensi del comma 20, dell'art. 34 sopra citato, è necessario dare atto:

- a) delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- b) dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

1) Ragioni, la forma di affidamento e criterio di aggiudicazione del servizio



La nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale.

I Servizi di Interesse Generale sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio.

Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico locale ed in quanto tale deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso in condizioni di parità per tutti gli utenti ed a prezzi accessibili.

Ciò posto, si ritiene che sussistono specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l'affidamento in esclusiva ad un soggetto terzo del servizio in questione.

Il servizio di trasporto scolastico rientra tra i servizi di cui all'allegato II A del Codice dei contratti D.Lgs. n. 163/2006 e quindi soggetto alle disposizioni del Codice. Pertanto per la scelta del contraente si procederà in economia ai sensi dell'art. 125, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto l'importo a base di gara, stimato in complessivi € 124.000,00 (IVA esclusa) - per il periodo da gennaio a giugno 2016 (a.s. 2015/2016) e per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 - è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (anche considerando la possibilità della ripetizione del servizio per un ulteriore anno scolastico e servizi aggiuntivi, stimati complessivamente in € 44.200,00, IVA esclusa) e con procedura negoziata di cottimo fiduciario, nonché secondo le norme previste dal vigente "Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia" approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 30/10/2012 e modificato con deliberazione di C.C. n. 4 del 21/01/2013, invitando almeno cinque operatori economici, previo avviso esplorativo per l'individuazione degli stessi; quanto qui sopra riportato fatto salvo l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi della vigente normativa.

L'esperienza positiva di questi ultimi anni induce a continuare nella scelta dell'appalto in quanto permette di fare fronte a tutte le esigenze degli utenti del servizio, per le motivazioni riportate negli atti consiliari n. 20/2012 e n. 39/2015, qui integralmente richiamate.

La durata del servizio - periodo da gennaio a giugno 2016 (a.s. 2015/2016) ed anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 - è conforme al periodo stabilito dal Consiglio comunale, con le succitate deliberazioni n. 20/2012 e n. 39/2015, per l'esternalizzazione del servizio.


L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006.

Con la predisposizione della documentazione di gara (Disciplinare di gara, capitolato, ecc..) si provvederà alla progettazione dettagliata del servizio, con indicazione dei percorsi e dei chilometraggi.

2) Contenuti degli obblighi di servizio pubblico e servizio generale e compensazioni economiche previste.

Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

L'aggiudicatario espletterà la seguente attività: gestione del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano e di Uffogliano del Comune di Novafeltria per gli alunni residenti frequentanti



Comune di Novafeltria

Provincia di Rimini

www.comune.novafeltria.rn.it

Piazza V. Emanuele n. 2
47863 - Novafeltria (RN)
Tel. 0541 845611 Fax 0541 845601
pec: pec.comune.novafeltria@legalmail.it
CF/PI 00360640411

le Scuole Statali dell'Infanzia e Primaria di Secchiano e Secondarie di I° grado e di II° grado (classi I^ e II^); si precisa che il trasporto degli alunni delle Scuole Secondarie di I° e di II° grado è limitato al raggiungimento della prima utile fermata del trasporto pubblico locale.

Restano invece in capo al Comune le funzioni amministrative quali:

- a) la determinazione delle tariffe del servizio a domanda individuale di trasporto scolastico;
- b) la gestione delle iscrizioni e la gestione della riscossione dei pagamenti da parte degli utenti del servizio;
- c) ogni altra funzione inerente il servizio di trasporto scolastico.

La percentuale di copertura del costo del servizio è definita annualmente con deliberazione di Giunta comunale.

Novafeltria, 3 ottobre 2015

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE (Scuola, mensa e socio-assistenziali)
per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all'Unione di Comuni Valmarecchia e
procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico

Dott. Rolando Rossi

